



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

I Commissari Straordinari

CS/UCI/sc

Roma, 18 febbraio 2022

**Spett.le
Consiglio dell'Ordine
dei dottori commercialisti
e degli esperti contabili
di Trieste
Corso del Popolo, 63
05100 TERNI**

Inviato tramite e-mail

Oggetto: PO 270/2021 Incompatibilità Svolgimento di tirocinio presso una Pubblica Amministrazione.

Con il quesito dello scorso 28 dicembre, l'Ordine chiede di sapere se sussista una situazione di incompatibilità tra l'esercizio della professione e il contestuale svolgimento di un tirocinio presso una pubblica amministrazione della durata di 6 mesi per 36 ore settimanali, retribuito con borsa di studio. In caso di sussistenza di un'ipotesi di incompatibilità si chiede altresì di sapere se sia possibile sospendere l'esercizio dell'attività professionale per la durata del tirocinio e poi riprenderla al termine del suo svolgimento.

Come noto, l'art. 4, co. 1, del Decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139 dispone espressamente l'incompatibilità tra l'esercizio della professione e l'esercizio, anche non prevalente né abituale, di talune professioni e attività. Tra queste fattispecie, ritenute incompatibili dal legislatore, non rientra lo svolgimento di tirocinio. Ciò detto, si deve ulteriormente verificare se, conformemente a quanto previsto dal comma 3 del citato articolo¹, la normativa applicabile alle pubbliche amministrazioni consenta o meno ai tirocinanti di esercitare un'attività professionale. A tal proposito si evidenzia che il rapporto di tirocinio, non delineandosi come rapporto di lavoro subordinato presso la pubblica amministrazione, non può in alcun caso configurarsi come contratto di pubblico impiego, per il quale, laddove il rapporto di lavoro sia svolto in regime di tempo pieno (cd. full time) sussiste il divieto di esercitare attività professionale². Ciò detto, si dovrà comunque verificare, nel caso specifico, se il bando di selezione per l'effettuazione del tirocinio presso la pubblica amministrazione preveda o meno dei

¹ Ai sensi del comma 3 dell'art. 4, co. 3, D.lgs. n. 139/2005: "l'iscrizione nell'Albo non è consentita a tutti i soggetti ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, è vietato l'esercizio della libera professione."

² Vd. art. 53 D.lgs. n. 165/2001 e s.m.

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI 2/2

requisiti che escludano, di fatto, l'esercizio di un'attività professionale da parte dell'aspirante tirocinante (ad es. il requisito di status di inoccupato).

Cordiali saluti.

Rosario Giorgio Costa



Paolo Giugliano



Maria Rachele Vigani

